

Roma, 14 settembre 2006

Circolare n.107/2006

Oggetto: Porti – Assetto contrattuale – Circolare Min. Trasporti n.9442 del 31.7.2006.

Il Ministero dei Trasporti ha invitato le Autorità portuali ad uniformarsi alla recente sentenza del Consiglio di Stato che ha definitivamente sancito l'illegittimità della circolare ministeriale n. 382 del 7.2.2001 nonché dei provvedimenti emanati in applicazione della stessa.

Come è noto, secondo il Consiglio di Stato il vizio di legittimità di quella circolare sta nell'aver considerato il CCNL porti come il *contratto unico di riferimento* previsto dall'art. 17 della legge n.84/94, e di avere conseguentemente invitato le Autorità portuali a farvi riferimento ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di attività imprenditoriali nei porti. Tale identificazione non era invece possibile in quanto, in base al citato art. 17, il cosiddetto contratto unico di riferimento deve avere un ambito di applicazione limitato ai soli *lavoratori temporanei* ed inoltre alla sua stipula devono partecipare le rappresentanze di tutte le categorie interessate; il CCNL porti viceversa si riferisce genericamente a tutti i lavoratori portuali ed inoltre è stato sottoscritto solo da una parte delle associazioni di imprese utilizzatrici di lavoratori temporanei.

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.76/2006
Allegato uno
M/n*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

**MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Generale per le Infrastrutture e
della Navigazione Marittima e Interna**

Roma, 31 luglio 2006

*A tutte le Autorità portuali
LORO SEDI
A tutte le Capitanerie di porto
LORO SEDI
E, p.c. al Ministero del Lavoro
D.G. Rapporti di lavoro
Via Fornovo, 8 - ROMA
Ad Assoporti
Corso Rinascimento, 19 - ROMA
Al Comando generale delle
Capitanerie di porto SEDE*

*DIV3
MINFTRA/DINFR/ n. 9442*

Oggetto: Art. 17, comma 13, della legge n.84/94.

Come è noto, sull'ambito di applicazione del contratto collettivo di cui al comma 13 dell'art.17 della L. N. 84/94, si è a suo tempo aperto un contenzioso poi conclusosi con le sentenze del Consiglio di Stato nn.3450/2006, 3821/2006, 3301/2006 e 3302/2006 che hanno dichiarato l'illegittimità della nota DEM3/382 del 7.2.2001, con cui si era data diffusione al contratto collettivo unico di riferimento dei lavoratori portuali.

Nelle sentenze sopracitate si individua come vizio di legittimità della suddetta nota <<l'aver considerato come il "contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento" previsto dall'art.17, comma 13, della L. n.84/94 un accordo che attiene a tutti i lavoratori portuali, anziché solo a quelli temporanei>>; inoltre rileva il Consiglio di Stato <<E' mancata, infatti, la partecipazione di tutte le rappresentanze sindacali dei soggetti (lavoratori, imprese, utenti e autorità portuali) che operano nei porti; condizione essenziale perché possa riconoscersi a un accordo la qualifica di "contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento" previsto dall'art.17, comma 13, della L. n.84/94>>

Conclude pertanto il Consiglio di Stato <<L'illegittimità della nota ministeriale impugnata comporta l'illegittimità derivata dagli ulteriori provvedimenti censurati che ne costituiscono applicazione ed attuazione.>>

Codeste Autorità vorranno pertanto procedere ad adeguare i propri provvedimenti, emanati in attuazione della nota circolare impugnata e dichiarata illegittima, ai suddetti principi.

*Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo*